

CITTADINANZA EUROPEA E DIRITTI

L'acquisizione della cittadinanza europea prevista dal Trattato di Maastricht per tutti i cittadini dei paesi membri dell'UE, prevede in capo a questi l'acquisizione e l'esercizio di alcuni diritti che si possono fare valere in ciascuno degli Stati membri. La cittadinanza europea si affianca e non sostituisce quella dello stato di appartenenza.

Dei diritti dei cittadini europei fanno parte:

- **Il diritto di circolazione e di soggiorno:** gli italiani in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, sono anche automaticamente cittadini dell'Unione; questo significa che sono liberi di circolare e soggiornare nel territorio di uno qualunque degli altri 26 stati aderenti, muniti di un semplice documento valido di riconoscimento, nel rispetto naturalmente delle norme in esso vigenti. In genere si richiede fino ai tre mesi di permanenza solo di segnalare la propria presenza.
(questo avviene in genere automaticamente, ad. es. in vacanza ci pensa il proprietario dell'alloggio); se il soggiorno è prolungato (studio o lavoro, o motivi di salute), si deve dimostrare di potersi mantenere e di avere un'assicurazione sanitaria; in genere si acquisisce la carta di soggiorno, che attesta semplice l'esistenza di tale diritto ma non è vincolante per il suo esercizio. Dopo 5 anni si acquisisce un diritto permanente di soggiorno.
- **Diritto di voto:** tutti i cittadini dell'Unione hanno diritto di partecipare sia come elettori sia come candidati alle elezioni europee del Parlamento europeo. Inoltre hanno il diritto di partecipare come elettorato sia attivo che passivo alle elezioni comunali del paese straniero dell'UE in cui risiedono, in condizioni di parità con i cittadini di quello Stato.
- **Diritto di petizione:** ogni cittadino dell'Unione può presentare una petizione al parlamento europeo che può riguardare una richiesta o un reclamo su una materia che lo riguardi direttamente ed in cui è competente la comunità europea.
- **Diritto di protezione diplomatica:** un cittadino dell'Ue che si trovasse in un paese non appartenente all'Ue, nel quale non esiste una rappresentanza diplomatica del proprio stato, può godere della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di un qualsiasi altro stato membro dell'Unione.

- **Diritto di ricorrere al mediatore europeo**

La funzione del mediatore europeo è stata istituita con il trattato sull'Unione europea (Maastricht, 1992) per vegliare sull'amministrazione e la trasparenza amministrativa a livello delle istituzioni europee.

Il mediatore europeo è stato istituito con il trattato di Maastricht; è nominato dal Parlamento europeo, dopo ogni elezione di quest'ultimo per la durata della legislatura (cinque anni). E ogni anno deve presentare al Parlamento europeo una relazione sulle indagini svolte.

Se un cittadino dell'Ue vuole protestare contro un provvedimento o un comportamento di un organo comunitario, ritenendosi vittima di un atto di cattiva amministrazione, può ricorrere al mediatore. (Ad esempio può trattarsi dell'assenza o del rifiuto di accesso alle informazioni, di un ritardo amministrativo ingiustificato, di un trattamento discriminatorio).

Il mediatore può aprire un'indagine di sua iniziativa o in seguito ad una denuncia. Le denunce possono essere trasmesse direttamente al mediatore o tramite un deputato europeo. Sia le istituzioni comunitarie che gli stati membri sono tenuti a collaborare con il mediatore trasmettendogli le informazioni e gli atti necessari allo svolgimento del suo compito.

Se il mediatore non riesce a raggiungere un accordo soddisfacente con l'istituzione interessata, tale da soddisfare il cittadino che ha sporto denuncia, il mediatore può presentare una relazione speciale sulla questione al Parlamento europeo affinché quest'ultimo prenda le misure necessarie.

Il trattato di Amsterdam (1999) ha ulteriormente consolidato e rafforzato la tutela dei diritti dei cittadini, includendo nello status di cittadino dell'Ue i seguenti diritti:

- il diritto alla non discriminazione fra cittadini dell'Unione basata sulla cittadinanza
- il diritto di non discriminazione per motivi riguardanti genere, razza, religione, origine etnica, età, disabilità e orientamento sessuale;
- la parità di condizioni ai fini dell'accesso alla funzione pubblica comunitaria
- diritto di trasparenza: ogni cittadino ha diritto di avere accesso ai documenti degli organi comunitari ai documenti degli stati membri
- la garanzia delle pari opportunità

Dal **Trattato di Lisbona** un nuovo diritto per i cittadini europei: **l'iniziativa legislativa**, cioè l'opportunità di maggiore partecipazione democratica formulando alla Commissione, organo titolare dell'iniziativa legislativa, proposte che possono essere oggetto di norme.

Tale diritto sarà "operativo" quando saranno definite le modalità per il suo esercizio.